



# Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

## D.L. 20/2023 / A.C. 1112

Dossier n° 20 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge  
26 aprile 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1112
D.L.	20/2023
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	21
testo originario:	12
testo approvato dal Senato:	21
Date:	
emanazione:	10 marzo 2023
pubblicazione in G.U.:	10 marzo 2023
approvazione del Senato:	20 aprile 2023
presentazione:	10 marzo 2023
assegnazione:	14 marzo 2023
scadenza:	9 maggio 2023
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; in origine era composto di 12 articoli ripartiti in 32 commi; dopo la lettura presso il Senato, consta di **25 articoli** suddivisi in **69 commi**.

L'**articolo 1**, modificato presso il Senato, prevede che per il triennio 2023-2025, **in deroga alla normativa vigente**, siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le **quote massime di stranieri** da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

L'**articolo 2** reca **alcune modifiche alla disciplina sulle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi) e sugli effetti del medesimo nulla osta**. Le novelle di cui alla **lettera a)** del **comma 1** concernono in particolare i profili temporali della suddetta procedura nonché i casi di accertamento di elementi ostativi successivo al nulla osta ed introducono il principio che, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (e del successivo rilascio del permesso di soggiorno), il nulla osta consente lo svolgimento di attività lavorativa nel territorio nazionale. La successiva **lettera b)** reca, con riferimento al lavoro stagionale, una novella di coordinamento con la suddetta **lettera a)**. La novella di cui alla **lettera c)** pone a regime una disciplina transitoria, già stabilita con riferimento alle quote di ingresso di lavoratori stranieri relative agli anni 2021-2023; tale disciplina, in primo luogo, demanda la verifica - all'interno della procedura di rilascio di nulla osta - dei requisiti concernenti l'osservanza (nello schema di contratto) delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro - verifica che, in base alla precedente disciplina generale, spetterebbe all'Ispettorato nazionale del lavoro - ad alcune categorie di professionisti o alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato) e pone alcuni criteri specifici relativi alla medesima verifica; in secondo luogo, la disciplina in oggetto esclude la necessità di tale verifica per le richieste di nulla osta presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e sottoscrittrici con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito protocollo di intesa; la novella di cui alla **lettera c)** reca altresì una disposizione di coordinamento in relazione alla novella di cui alla precedente **lettera a)**.

Le **lettere da a) a d)** e il **capoverso 4-bis** della **lettera e)** del **comma 1** dell'**articolo 3** recano **alcune modifiche alla disciplina sui programmi ministeriali di attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine**, rivolte a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché agli apolidi); le novelle, in particolare: integrano l'ambito di tali attività, inserendo il riferimento alla formazione civico-linguistica (**lettera b)**); introducono il principio che il lavoratore straniero, dopo la completa partecipazione alle attività in esame che siano organizzate sulla base dei fabbisogni indicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte delle associazioni di categoria del settore produttivo interessato, **può rientrare nell'applicazione delle procedure di ingresso e soggiorno (per lo svolgimento di lavoro subordinato) al di fuori delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (lettera c)**, nella quale il **Senato** ha inserito uno specifico riferimento agli apolidi e ai rifugiati); prevedono la possibilità di promozione, da parte del suddetto Ministero, di accordi di collaborazione e intese tecniche con organizzazioni internazionali o con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi di origine (**capoverso 4-bis** della **lettera e)**, nel quale il riferimento alle organizzazioni internazionali è stato inserito **dal Senato**).

Il **capoverso 4-ter** - inserito **dal Senato** - della suddetta **lettera e)** prevede, **per gli anni 2023 e 2024, la possibilità di applicazione di particolari modalità e termini - da definire in via regolamentare** - per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per gli stranieri che abbiano svolto un **corso di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, concordato da** alcune organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, o da articolazioni delle stesse, con determinati soggetti.

Il successivo **comma 2** **sopprime la condizione secondo cui la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinata al rispetto delle quote relative ai flussi summenzionati.**

L'**articolo 4** apporta alcune modifiche al Testo unico sull'immigrazione in materia di **durata dei permessi di soggiorno** per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare, stabilendo che il **rinnovo** di ciascuno di essi **non possa superare** la durata di **tre anni** e di fatto estendendo così la massima durata possibile del rinnovo rispetto ai due anni attualmente previsti.

L'**articolo 4-bis** interviene sulla disciplina del permesso di soggiorno per **minori stranieri non accompagnati** al compimento del diciottesimo anno d'età. In particolare si prevede che tale permesso di soggiorno ha la **durata massima di un anno** e la conversione è possibile **previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti** previsti dalla normativa vigente. È inoltre disposta l'**abrogazione** della **previsione** in base alla quale il **mancato rilascio del parere del Ministero del lavoro non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno**, nonché della **previsione dell'applicazione al procedimento di conversione del c.d. silenzio assenso.**

L'**articolo 5**, al comma 1, riconosce ai **datori di lavoro operanti nel settore agricolo** che **non siano risultati assegnatari di manodopera**, pur avendo presentato regolare domanda ai sensi del **decreto flussi**, la possibilità di ottenerne l'assegnazione con priorità sulla base di quanto previsto dai **successivi decreti sui flussi** emanati nel corso del triennio 2023-2025. Il comma 2 sostituisce il comma **4-quater** dell'articolo 1 del decreto legge n. 22 del 2005, per **aggiornarne** le disposizioni in funzione del nuovo sistema di classificazione del personale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della conseguente **attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria**, previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021.

L'**articolo 5-bis, introdotto al Senato**, prevede diverse misure relative alla gestione dei punti di crisi (c.d. hotspot) e dei centri governativi di prima accoglienza. La disposizione, in particolare: estende fino 31 dicembre 2025 le **deroghe** all'applicazione della normativa vigente, già previste per i CPR dall'articolo 10, alla **realizzazione di nuovi hotspot e centri governativi**; prevede che l'**hotspot di Lampedusa** possa essere gestito dalla Croce Rossa Italiana con facoltà di deroga alla normativa vigente; consente di trasferire gli stranieri ospitati presso gli hotspot in **strutture analoghe** sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività; autorizza il prefetto a individuare **strutture di accoglienza provvisoria** in caso di indisponibilità di posti nei centri di accoglienza governativi; destina circa 8,8 milioni di euro per l'**affidamento dei contratti di trasporto marittimo** dei migranti.

L'**articolo 5-ter, introdotto al Senato**, interviene sulle disposizioni concernenti il **Sistema di accoglienza e integrazione (c.d. SAI)**, **escludendo** dall'ambito di applicazione dei servizi della rete territoriale i **richiedenti asilo** (ossia gli stranieri che hanno presentato una domanda di protezione internazionale sulla

quale non è ancora stata adottata una decisione definitiva). Al contempo si prevede una deroga per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle c.d. categorie vulnerabili. In secondo luogo, è individuata quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza nel SAI la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato. Alcune **misure transitorie** dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei **richiedenti protezione internazionale presenti nel SAI al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto** in esame, così come ai **cittadini afgani** che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie eseguite dalle autorità italiane, nonché ai **profughi dall'Ucraina**, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dalla normativa emergenziale seguita al conflitto in atto.

L'**articolo 5-quater, introdotto al Senato**, dispone, accanto alle ipotesi di revoca già previste dalla normativa vigente, la possibilità di adottare **provvedimenti di riduzione delle condizioni di accoglienza** nei casi di violazione grave e ripetuta, da parte del richiedente protezione internazionale, delle regole della struttura in cui è accolto ovvero in caso di comportamenti gravemente violenti, anche tenuti al di fuori della struttura di accoglienza.

L'**articolo 6** reca disposizioni in materia di **fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri per migranti**. Prevede, in particolare, che il prefetto – in caso di grave inadempimento degli obblighi previsti dal capitolato di gara nonché di nocumento derivante dalla cessazione dell'esecuzione del contratto - nomini uno o più commissari, per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa (limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto). Insieme, dispone circa il compenso ai commissari e gli utili prodotti dalla gestione del contratto, oggetto della misura straordinaria. E prevede che il prefetto, al contempo, avvii le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la gestione del centro, senza previa pubblicazione del bando.

L'**articolo 6-bis** espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle **prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza**.

L'**articolo 6-ter, introdotto nel corso dell'esame in Senato**, prevede che sia attivata una **postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa**, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza - urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti.

L'**articolo 7, modificato al Senato, elimina il divieto di respingimento** ed espulsione di una persona previsto nel caso vi sia fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una **violazione** del diritto al rispetto della sua **vita privata e familiare**. Al Senato sono state poi introdotte ulteriori previsioni: l'impossibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro il permesso di soggiorno per protezione speciale, il permesso di soggiorno per calamità e il permesso di soggiorno e il permesso di soggiorno per cure mediche; l'inserimento dei procedimenti per il delitto di induzione al matrimonio (articolo 558-bis del codice penale), tra quelli per i quali, può essere rilasciato un permesso di soggiorno speciale per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza; la soppressione della possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per protezione speciale, ove ne ricorrano i presupposti, quando sia stata presentata domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno; la modifica delle condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione; non si potrà procedere all'espulsione in presenza di "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine" e non più in presenza di "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità "contingente ed eccezionale" e non "grave" come attualmente previsto; la previsione che il permesso di soggiorno per calamità sia rinnovabile solo per un periodo ulteriore di sei mesi (**comma 1**). Viene conseguentemente introdotta una **disciplina transitoria** che estende l'efficacia della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, nonché ai casi in cui lo straniero abbia già ricevuto dalla competente questura l'invito a presentare l'istanza di protezione speciale (**comma 2**). Si dispone, infine, che i **permessi già rilasciati** sulla base dei requisiti abrogati e in corso di validità siano **rinnovati**, per una sola volta e **con durata annuale (comma 3)**.

L'**articolo 7-bis** reca un insieme di disposizioni, su talune procedure relative al **riconoscimento della protezione internazionale**. Il **comma 1**, in particolare, incide su profili concernenti le procedure accelerate alla frontiera. Il **comma 2 amplia** le ipotesi di **trattenimento dei richiedenti protezione internazionale**. In

primo luogo, si prevede che tali soggetti possano essere trattenuti nei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), **nei limiti dei posti disponibili** e anche qualora ciò sia necessario per determinare gli **elementi su cui si basa la domanda** di protezione internazionale, che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento. Inoltre, viene ampliato il novero delle circostanze per la valutazione del **rischio di fuga**, che comporta il trattenimento, prevedendo che esso sussista anche in caso di mancato possesso del passaporto e in caso di falsa attestazione delle proprie generalità da parte del richiedente asilo. In secondo luogo, si introduce la possibilità del trattenimento del richiedente asilo - **al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato** - nel caso di **presentazione della domanda alla frontiera** dopo avere eluso i relativi controlli o se proviene da un Paese di origine sicuro. In questo caso il trattenimento avviene presso gli *hotspot* o, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, presso i CPR. Infine, si introduce la possibilità del trattenimento nei CPR, se sussiste un notevole pericolo di fuga, del richiedente asilo in attesa del suo **trasferimento nello Stato competente ad esaminare la domanda** secondo la c.d. **procedura Dublino**.

L'**articolo 7-ter** interviene nella procedura di **esame della domanda di protezione internazionale** svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo prevedendo che la commissione, nel caso in cui ritenga che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e non ricorrano neanche le condizioni per la trasmissione degli atti al questore ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per cure mediche, acquisisce dal questore elementi informativi circa la **non sussistenza di una delle cause che impediscono il respingimento alla frontiera e l'espulsione**. Inoltre, modifica le ipotesi per cui all'esito dell'esame della domanda di asilo si applica l'**obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale**. Da un lato, si prevede l'**obbligo di lasciare il territorio nazionale** in due **ulteriori ipotesi** rispetto alla disciplina vigente: a) qualora la Commissione rigetti la domanda se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca; b) qualora dichiara l'inammissibilità della domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, ove non siano stati adottati nuovi elementi. Dall'altro, prevede che l'obbligo di lasciare il territorio nazionale **non si applica**, oltre a quanto previsto dalla norma vigente, anche nei seguenti casi: a) la domanda di protezione internazionale non è accolta ma nel corso del procedimento emergono i presupposti per il trasferimento degli atti al Tribunale dei minorenni per valutare l'autorizzazione al familiare di un minore di permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano; b) emersione, nel corso dell'istruttoria, di fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Al di fuori di questi casi la decisione che sanziona l'obbligo di lasciare il territorio nazionale è accompagnata dall'**attestazione dell'obbligo di rimpatrio**. La medesima attestazione è prevista anche in caso di **revoca o cessazione dello status di protezione internazionale**.

Viene circoscritto, inoltre, il **diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria** avverso la decisione della commissione territoriale esclusivamente nei confronti delle decisioni di rigetto e di manifesta infondatezza e **non anche di inammissibilità**. Infine, si dispone la possibilità per il difensore di accedere, **prima del deposito del ricorso**, alla **videoregistrazione del colloquio personale** sostenuto dal richiedente presso la commissione territoriale competente ai fini della valutazione della domanda.

L'**articolo 7-quater** prevede che, ove è possibile, il richiedente asilo partecipi a distanza mediante **collegamento audiovisivo sia all'udienza** per la convalida dell'esecuzione del provvedimento del questore di **espulsione con accompagnamento alla frontiera**, sia all'udienza di convalida del provvedimento del questore che dispone il **trattenimento dello straniero nel CPR**, qualora non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione.

L'**articolo 7-quinquies, introdotto dal Senato**, prevede una **procedura decisoria semplificata dei ricorsi** depositati entro il 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

L'**articolo 8** reca disposizioni penali volte, da un lato, a **inasprire le pene** per i **delitti concernenti l'immigrazione clandestina** e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di **morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina**. A tal fine, le nuove disposizioni intervengono sul testo unico sull'immigrazione nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale.

L'**articolo 9** introduce alcune modifiche in materia di **espulsione e ricorsi** e di **decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale**. In particolare, il **comma 1** prevede che il termine di sessanta giorni per i ricorsi avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale si applichi ove il

ricorrente si trovi all'estero e non, come finora previsto, ove abbia la residenza all'estero. Il **comma 2** **elimina** la necessità della **convalida del giudice di pace** per l'esecuzione con accompagnamento alla frontiera del decreto di **espulsione** disposta da un'altra autorità giudiziaria. Il **comma 3** sopprime il meccanismo di intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di quindici giorni, previsto in occasione della notificazione allo straniero del rifiuto del permesso di soggiorno.

L'**articolo 9-bis, introdotto dal Senato**, prevede l'applicazione dell'istituto dell'**arresto in flagranza differita** anche con riguardo ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione.

L'**articolo 9-ter** modifica le condizioni in base alle quali il **rientro nel Paese di origine** è condizione di cessazione dello status di rifugiato (ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 251 del 2007) ovvero del godimento della protezione sussidiaria (ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo n. 251 del 2007](#)). Per entrambe le ipotesi si specifica che è rilevante anche il rientro di breve durata e che, nel caso in cui il rientro nel Paese di origine sia giustificato da gravi e comprovati motivi, questo avvenga comunque per il periodo strettamente necessario.

L'**articolo 10 al comma 1**, introduce la facoltà, per la realizzazione dei **CPR**, di **derogare**, fino al **2025**, dalle **disposizioni di legge** ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea.

L'**articolo 10-bis, introdotto al Senato, aumenta da 30 a 45 giorni il termine massimo** della proroga del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) applicabile allo straniero cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.

L'**articolo 11** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, in quanto prevede che il provvedimento non determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle attività previste con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 12** dispone che il presente decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## **Specificità ed omogeneità delle disposizione limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente**

Il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 29 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 25 articoli, per un totale di 69 commi; il provvedimento appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 69 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di 1 DPCM, 3 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura; in un unico caso è previsto il coinvolgimento del CNEL, del sistema delle autonomie territoriali e delle commissioni parlamentari competenti.

## **Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione**

L'**articolo 1, al comma 2**, modificato dal Senato, prevede che il DPCM con cui per il triennio 2023-2025 sono definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e che, decorso tale termine, il decreto è comunque adottato; in proposito *si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998.*

## **Chiarezza e proprietà della formulazione del testo**

*Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:*

- **l'articolo 4-bis**, introdotto al Senato, nel sostituire il comma 1-bis dell'articolo 32 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, dispone che, al compimento della maggiore età, al

minore non accompagnato possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato per il periodo massimo di un anno; in relazione all'introduzione di tale durata massima, *si valuti l'opportunità di chiarire i suoi effetti in relazione alla possibilità di rinnovo ovvero di una conversione in altra tipologia di permesso, quando alla scadenza della sua durata il titolare abbia i requisiti al rinnovo o alla conversione per le tipologie di permesso sopra richiamate*; la medesima disposizione, inoltre, specifica che, per i minori non accompagnati, al compimento della maggiore età, la conversione del permesso di soggiorno per minore in altro permesso di soggiorno è possibile previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire il coordinamento della disposizione introdotta con quanto stabilito al comma 1 dell'articolo 32, secondo cui il permesso di soggiorno che è possibile rilasciare per accesso al lavoro ai minori non accompagnati al compimento della maggiore età prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23, relativo ai corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine;

- **l'articolo 5-bis**, al comma 3, modifica l'articolo 10-ter del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, attribuendo al Ministro dell'interno la facoltà di trasferire gli stranieri ospitati presso i punti di crisi (cosiddetti "hotspot") possono essere trasferiti in "strutture analoghe" sul territorio nazionale, per l'espletamento delle medesime attività di soccorso, prima assistenza e identificazione svolte nei punti di crisi; *al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare se per tali "strutture analoghe" trovi applicazione il medesimo regime giuridico previsto per i punti di crisi*;
- **l'articolo 7, al comma 1**, reca una serie di modifiche alla disciplina riguardante il rilascio dei permessi per protezione speciale, molte delle quali introdotte durante l'iter di conversione al Senato; il successivo **comma 2** prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; inoltre, il **comma 2-bis** prevede che ai procedimenti di competenza della commissione centrale per il diritto di asilo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continui ad applicarsi la disciplina previgente; *al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare quale sia il regime applicabile a istanze e procedimenti che non risultino pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge ma che invece lo risultino alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in particolare per le fattispecie oggetto di modifica nel corso dell'iter di conversione*; inoltre, il **comma 3** prevede che i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati a fini di tutela della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, terzo periodo del Testo unico dell'immigrazione, abrogato dall'articolo 7 del comma 1 del testo vigente del decreto-legge siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale; *al riguardo si valuti l'opportunità, quindi, di specificare quale sarà la durata dei permessi di soggiorno di tale tipologia eventualmente rilasciati all'esito di procedimenti pendenti oggetto di "salvaguardia" ai sensi del comma 2*;
- **l'articolo 7-ter**, introdotto dal Senato, alla lettera d) del comma 1 nel sostituire il comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, circoscrive il diritto al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria avverso la decisione della commissione territoriale e della commissione nazionale esclusivamente alle decisioni di rigetto, di cui all'articolo 32 del testo novellato; in proposito, si ricorda che l'attuale disposizione vigente, sostituita dall'articolo in esame, dispone che avverso ogni decisione della Commissione territoriale o nazionale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria, ricomprendendovi quindi anche le decisioni di inammissibilità ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008; *si valuti pertanto l'opportunità di specificare se la modifica debba essere interpretata nel senso che il ricorso avverso le decisioni di inammissibilità sia effettivamente precluso ovvero se debba ritenersi che tale possibilità di impugnazione rimanga percorribile in quanto ricompresa nella generale possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti soggettivi* (si segnala in proposito che la Corte di Cassazione nel pronunciarsi su ricorsi contro decisioni di inammissibilità ha affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto piuttosto l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata"; si veda ad esempio Cass. Ord. n. 37275/2022; Cass. Ord. n. 6374/2022; Cass. Ord. n. 20492/2020)